

S T A T U T O di Sinistra Italiana

Approvato dal Congresso fondativo di Sinistra Italiana, Rimini 17 – 19 febbraio 2017

Modificato ai sensi del Titolo X articolo 2 dalla Direzione nazionale il giorno 8 novembre 2017 e il giorno 19 novembre 2017.

Sinistra Italiana è un'associazione di donne e di uomini che si costituisce per rappresentare il lavoro nelle forme che ha assunto nell'Italia contemporanea ed è inscindibilmente legata al movimento per la pace e all'antifascismo. Il suo impegno prioritario è quello di unire i movimenti, le forze e le persone che intendono rispondere alla crisi sociale ed ecologica creata dal capitalismo per costruire un'alternativa.

Si batte per una società fondata sull'uguaglianza sociale, sulla valorizzazione della differenza tra i sessi, sul rispetto dell'ambiente, sulla pace come strumento di convivenza tra i popoli.

I suoi obiettivi sono l'attuazione piena della Costituzione repubblicana e uno Stato democratico e sociale di diritto, nella convinzione che la libertà di tutti sia la condizione e non il limite della libertà di ciascuno.

Sinistra Italiana si uniforma al codice di autoregolamentazione per i gruppi dirigenti, le candidature e gli eletti, approvato dalla Commissione parlamentare antimafia.

NOME E SIMBOLO

1. Il nome del Partito è Sinistra Italiana

Nelle Regioni con presenza di minoranze linguistiche non italiane tutelate dall'ordinamento nazionale, il nome del Partito, nell'ottica di garantire la rappresentanza di tutta la popolazione, può fare esplicito riferimento alla lingua ed ai popoli ivi presenti.

2. Descrizione del simbolo: “Cerchio, a fondo rosso, con al centro un “SI”, le lettere stilizzate sono formate da tre righe bianche, parallele, la “I” è capovolta; subito sotto, su due righe, le parole “SINISTRA” e “ITALIANA” di carattere maiuscolo, sottolineate e di colore bianco”.

3. Uso del simbolo

Il simbolo, sia il suo uso grafico sia il contrassegno elettorale, è nei poteri del Segretario/a nazionale che lo conferisce per la sua presentazione ai fini elettorali secondo la normativa vigente.

4. Sede legale

La sede legale è stabilita in Roma, Via Arenula 29.

I - ISCRIZIONE AL PARTITO

1. Possono iscriversi a Sinistra Italiana tutte le persone che abbiano compiuto i 14 anni. Aderendo al Partito ognuno si impegna all'osservanza del presente Statuto.

2. L'iscrizione al Partito è individuale.

3. L'iscrizione avviene tramite richiesta alle strutture territoriali del Partito nelle quali si vuole svolgere la propria attività politica. Per essere valida l'iscrizione deve essere supportata dall'inserimento nel data base di tutti i dati dell'iscritto e dal versamento della quota, una parte della quale verrà ritrasmessa al Circolo territoriale secondo le norme del Regolamento economico.

All'iscritto/a è consegnata la tessera d'iscrizione, contenente le generalità e l'indicazione della quota di iscrizione versata. All'iscritto/a è inoltre assegnato un codice di accesso personale alla piattaforma web del Partito. L'iscrizione può essere presentata anche per via telematica e, in tal caso, è trasmessa alla struttura territoriale di riferimento.

4. L'iscrizione vale per un anno solare.

5. La mancata iscrizione per un anno determina la decadenza dagli organismi di cui si fa parte.

6. Non è ammessa la contemporanea iscrizione a un altro Partito politico nazionale né partecipare o sostenere liste concorrenti a quelle presentate o sostenute da Sinistra Italiana.

7. Diritti dell'iscritto/a:

- partecipare alla definizione dell'indirizzo politico del Partito;
- accedere a ogni decisione assunta dal Partito ai vari livelli;
- esercitare il proprio voto e potersi candidare nell'elezione degli organismi dirigenti;
- ricorrere agli organismi di garanzia secondo le norme stabilite dal presente Statuto.

Sinistra Italiana assicura il rispetto della vita privata di ciascuno dei suoi iscritti e assicura la tutela dei dati personali nelle modalità richiamate dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n.107 del 6 marzo 2014 e dalle eventuali successive modificazioni del medesimo provvedimento, nonché di quelle eventualmente previste dalla normativa di volta in volta vigente.

8. Doveri dell'iscritto/a:

- contribuire alla discussione, all'elaborazione e alla diffusione della proposta politica;
- contribuire al suo finanziamento e votarne le liste elettorali;
- favorire la partecipazione e l'adesione di altre persone a Sinistra Italiana.

II – CONGRESSI

1. Il Congresso nazionale di Sinistra Italiana è convocato dall'Assemblea nazionale ogni tre anni. La convocazione del Congresso nazionale comporta la medesima convocazione dei Congressi a tutti i livelli del Partito. Il Congresso si svolge in conformità a un regolamento e su documenti politici approvati dalla Direzione nazionale. Tutti gli organismi dirigenti hanno la durata di tre anni, e decadono e vengono comunque rinnovati in concomitanza della Convocazione del Congresso nazionale.

2. Il Congresso straordinario nazionale può essere richiesto dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea nazionale. Può essere altresì richiesto da almeno il 25% degli iscritti/e calcolati sulla base del dato del tesseramento aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente distribuiti in almeno quattro regioni; la presenza di iscritti/e afferenti ad una singola regione non può superare il 30% del totale dei richiedenti. La richiesta è validata dalla Commissione Nazionale di Garanzia.

3. La Commissione nazionale per il Congresso gestisce la fase congressuale in attuazione del regolamento. È eletta dall'Assemblea nazionale. Compito della Commissione la risoluzione delle controversie che insorgono nella fase congressuale. Nomina i garanti per i Congressi provinciali e territoriali. Stabilisce le norme con cui si svolgono i Congressi regionali, di Federazione e di Circolo.

4. Il Congresso straordinario regionale può essere richiesto dalla maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea regionale. Può altresì essere richiesto da almeno il 40% degli iscritti/e della medesima regione al 31 dicembre dell'anno precedente. La richiesta è validata dalla Commissione Nazionale di Garanzia.

5. Il Congresso straordinario di Federazione può essere richiesto da almeno il 50% degli iscritti/e della medesima Federazione al 31 dicembre dell'anno precedente. La richiesta è validata dalla Commissione Nazionale di Garanzia.

6. Il Congresso straordinario del Circolo può essere richiesto da almeno il 50% degli iscritti/e al medesimo Circolo. La richiesta è validata dalla Commissione Regionale di Garanzia.

7. In presenza di documenti alternativi i delegati/e e gli organismi dirigenti ad ogni livello devono essere composti in modo proporzionale ai consensi ottenuti dai singoli documenti.

III - LA VITA DEMOCRATICA DEL PARTITO

1. Sinistra Italiana rispetta il pluralismo delle scelte culturali e delle posizioni politiche presenti al suo interno. Le differenti posizioni politiche possono essere liberamente manifestate sia all'interno sia all'esterno del Partito. Per la composizione degli organi non esecutivi e l'elezione dei delegati, ove la discussione congressuale sia su documenti politici alternativi, si adotta il criterio proporzionale sulla base dei voti ottenuti da ciascun documento. Il numero minimo di firme, per la presentazione dei documenti politici, non può essere superiore al 3% degli aventi diritto al voto.

2. Per avanzare proposte su questioni di particolare rilievo politico si può promuovere la consultazione degli iscritti/e.

La consultazione per essere valida deve essere proposta da almeno il 10% degli iscritti/e, distribuiti in almeno quattro regioni e la presenza di iscritti/e afferenti ad una singola regione non può superare il 30% del totale dei proponenti. La richiesta è validata dalla Commissione Nazionale di Garanzia.

Il dispositivo della consultazione deve essere specifico ed esposto chiaramente.

La consultazione può essere altresì richiesta dal 30% dei componenti l'Assemblea Nazionale.

La consultazione si svolge in tutte le strutture territoriali del Partito che devono essere convocate sul tema proposto entro quindici giorni. Al termine della discussione si raccolgono le adesioni al quesito proposto.

Alla consultazione si può partecipare anche online con il proprio codice di accesso.

Se le adesioni raccolte sono pari al 50% più uno degli iscritti/e al Partito al 31 dicembre precedente, il pronunciamento assume valore vincolante per il Partito.

Analoga procedura di consultazione può essere svolta a livello regionale e di Federazione per temi attinenti all'ambito territoriale di competenza.

Al fine di valorizzare la partecipazione di base alle decisioni strategiche del Partito è prevista la consultazione obbligatoria sulle alleanze elettorali. Resta la facoltà delle strutture territoriali, in relazione alle competizioni elettorali di competenza, di adottare analoghe forme di consultazione degli iscritti.

3. Sinistra Italiana rende consultabili online tutte le informazioni sulla sua vita interna, le sue deliberazioni politiche, il bilancio del Partito e comunica tempestivamente agli iscritti/e l'esito delle deliberazioni politiche assunte.

4. Sinistra Italiana si dota di un sito internet per far conoscere le proprie iniziative e gestire la comunicazione interna ed esterna di Sinistra Italiana. Si dota inoltre di una piattaforma digitale per agevolare e favorire il confronto, l'elaborazione, la co-decisione tra i suoi iscritti/e e simpatizzanti. L'Assemblea nazionale approva un regolamento sull'utilizzo della piattaforma, sulla certificazione delle votazioni on line, e su come superare il "digital divide" (insufficienza di competenze informatiche) garantendo a tutti l'accesso alle votazioni.

5. I tempi e i modi con cui sono convocate le riunioni devono essere tali da consentire la più ampia partecipazione. Per gli iscritti/e che avessero difficoltà di spostamento deve essere data la possibilità di partecipare per via telematica.

6. Negli organismi dirigenti ai diversi livelli, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 51 della Costituzione e del presente statuto, dovrà essere assicurato, che la presenza di un sesso rispetto all'altro non sia inferiore al 40%. Per garantire sempre questo rapporto, nelle elezioni interne a tutti i livelli, si procederà, attraverso il meccanismo dello "scorrimento della lista", fino al necessario riequilibrio.

7. Sinistra Italiana riconosce l'importanza delle realtà politiche territoriali, quali veicoli privilegiati per recuperare un rapporto autentico e profondo con l'elettorato, con i gruppi di cittadinanza attiva, del volontariato e dei movimenti di base.

Dalla Direzione nazionale è costituito un Albo delle Associazioni e dei Movimenti con i quali il Partito tiene relazioni con continuità e su obiettivi comuni. L'iscrizione all'Albo deve essere reciprocamente condivisa.

Realtà politiche territoriali sia locali, come liste civiche e movimenti cittadini, sia regionali e nazionali, come movimenti politico-sociali e associazioni politico-culturali, possono far domanda di essere inseriti in tale Albo.

L'Albo riporta il nome della realtà politica territoriale insieme al nome del circolo locale o della Federazione o del coordinamento regionale con la quale è stato sottoscritto il rapporto di "affiancamento".

Il Partito offre alle Associazioni o Movimenti iscritti all'Albo, ciascuno secondo il proprio ambito di intervento (locale, provinciale, regionale, nazionale) il diritto di partecipare al dibattito interno tematico politico o programmatico con diritto di voto in base agli accordi sulle modalità di rappresentanza, preliminarmente condivise con il circolo o la Federazione di riferimento.

Le realtà politiche territoriali garantiscono il loro sostegno libero e attivo agli impegni elettorali del Partito, lì dove non sono direttamente impegnate.

8. È costituito un Elenco dei Simpatizzanti del Partito.

Ne fanno parte coloro che lo richiedano per via telematica o tramite richiesta alle strutture territoriali del Partito nelle quali vogliono svolgere l'attività politica. Si entra a far parte dell'Albo dei simpatizzanti dopo trenta giorni dalla data di registrazione. Ai simpatizzanti è assegnato un codice di accesso individuale. I simpatizzanti non hanno diritto di voto sulla composizione degli organismi dirigenti e delle liste elettorali, sulle materie statutarie e su quelle finanziarie inerenti al Partito.

9. È possibile l'adesione a singole campagne o aree a tema. L'adesione è individuale e consente di partecipare alla discussione politica relativa al tema in oggetto in raccordo con l'attività delle aree a tema. La richiesta di adesione si esegue per via telematica o direttamente al responsabile del dipartimento o della campagna. I richiedenti entrano a far parte di un Albo e, dopo trenta giorni dalla data di adesione, è assegnato loro un codice di accesso.

Gli aderenti a singole campagne o aree a tema hanno diritto di voto solo sulle materie oggetto della campagna o dell'area a tema. Sinistra Italiana assicura anche ai simpatizzanti e agli aderenti alle singole campagne, la tutela dei dati personali con le stesse modalità previste, al titolo I articolo 7, per gli iscritti.

10. La Direzione nazionale può decidere la presenza al proprio interno di non iscritti/e, siano essi personalità individuali o rappresentative di associazioni o movimenti, per una quota non superiore al 20% dell'organismo stesso. Non hanno diritto di voto sulla composizione degli organismi dirigenti e delle liste elettorali, sulle materie statutarie e su quelle finanziarie inerenti il Partito.

11. Il Partito riconosce il ruolo essenziale della formazione ai fini della piena valorizzazione delle proprie attività, e della crescita di iscritti/e e simpatizzanti. Pertanto condivide risorse e spazi, promuove iniziative di approfondimento culturale e seminari formativi che favoriscano la massima partecipazione, fornendo strumenti di accesso alla vita politica e istituzionale.

12. Sinistra Italiana allega al presente Statuto la "Carta della Partecipazione di Sinistra Italiana". Essa è assunta con lo scopo di realizzare un terreno trasparente e condiviso di principi, obiettivi e regole per stabilire un corretto rapporto tra iscritti/e e gruppi dirigenti del Partito e come presupposto per costruire

quella relazione tra cittadini e istituzioni che i partiti sono chiamati a garantire in base all'art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana, che stabilisce che «tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

IV - L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO

1. Il Partito si organizza in Circoli, Federazioni o Coordinamenti territoriali, Coordinamenti Regionali, Nazionale e le Federazioni estere.

Il Partito garantisce il più ampio decentramento regionale. Ad ogni regione è garantita la propria autonomia politica e organizzativa nel rispetto della linea politica decisa dai congressi e dall'Assemblea nazionale.

Nelle Regioni a statuto speciale, l'organizzazione territoriale è definita in relazione all'organizzazione degli enti locali individuati dagli statuti delle Regioni autonome.

2. Il Circolo è l'istanza fondamentale del Partito, il luogo primario dove iscritti/e partecipano alla vita di Sinistra Italiana. I Circoli possono essere territoriali, di lavoro, di studio, a tema. Per costituirsi devono avere almeno venti iscritti/e quelli territoriali, almeno dieci iscritti/e gli altri. La loro costituzione è ratificata dal Coordinamento regionale o, in caso di inadempienza, dalla Commissione Nazionale di Garanzia.

L'assemblea degli iscritti/e elegge un coordinatore e un responsabile amministrativo. Nel caso il Circolo superi i cinquanta iscritti/e è eletto un coordinamento esecutivo.

Le assemblee degli iscritti/e sono aperte ai simpatizzanti.

Ogni Circolo si dota di un piano di lavoro annuale che deve essere comunicato alla Federazione o al Coordinamento territoriale di riferimento e al Coordinamento regionale.

L'assemblea degli iscritti/e del Circolo decide la composizione delle liste per le elezioni comunali. In caso di presenza di due o più Circoli la decisione è presa dall'assemblea congiunta degli iscritti/e.

Le liste del comune capoluogo sono proposte dal Circolo di competenza o, in caso di più Circoli, da un coordinamento degli stessi. Sono ratificate dai Coordinamenti regionali.

3. Il Coordinamento della Federazione coordina l'attività dei Circoli e ha funzioni di indirizzo politico nell'ambito territoriale di competenza.

Per esistere la Federazione deve contare almeno 100 iscritti/e e 3 Circoli nella medesima provincia o area metropolitana. Ove non esistano queste condizioni si costituisce il Coordinamento territoriale.

La Federazione svolge il suo Congresso con i delegati eletti dai Congressi di Circolo, elegge l'assemblea di Federazione, un Coordinatore e un Tesoriere/a.

Il Coordinamento territoriale svolge un unico Congresso cui partecipano tutti gli iscritti/e, elegge un Coordinatore e un Tesoriere/a.

4. i Coordinamenti regionali coordinano le Federazioni e i Comitati territoriali della Regione.

Per le provincie autonome di Trento e Bolzano è previsto un Coordinamento regionale.

Sono costituiti dall'Assemblea regionale eletta dal proprio Congresso.

Ne fanno parte di diritto i coordinatori delle Federazioni e dei Coordinamenti territoriali. All'interno dell'Assemblea regionale è eletto un Coordinamento, un Coordinatore/Coordinatrice e un Tesoriere/a.

Il Coordinamento regionale approva le liste per le elezioni regionali.

5. Al fine di garantire la partecipazione politica sociale e culturale degli italiani all'estero Sinistra Italiana costituisce i Circoli esteri.

Per costituirsi i Circoli devono contare almeno dieci iscritti/e. In caso di più di tre Circoli presenti in una stessa nazione si costituisce una Federazione.

Su proposta della Segreteria nazionale, sentite le Federazioni estere, la Direzione nazionale individua un responsabile delle Federazioni estere.

V - GLI ORGANISMI DIRIGENTI NAZIONALI

1. L'Assemblea nazionale.

È il massimo organismo deliberativo del Partito. È eletta dal Congresso nazionale, nel rispetto del titolo III articolo 1. Fanno parte di diritto dell'Assemblea nazionale i Segretari regionali e i Segretari delle città metropolitane. E' composta da un numero minimo di 300 componenti, almeno il 30% dei quali deve essere espressione delle realtà territoriali.

L'Assemblea nazionale:

- si riunisce almeno una volta all'anno;
- elegge il Segretario/a e il/la Presidente del Partito;
- su proposta del Segretario/a elegge la Direzione nazionale e il Tesoriere/a;
- approva il bilancio Consultivo e il bilancio preventivo predisposto dal/dalla Tesoriere/a

- è convocata dal/dalla Presidente che ne presiede i lavori;
- può essere convocata anche dal 30% dei componenti qualora se ne avanzi richiesta al Presidente;
- approva le liste per le elezioni politiche ed europee;
- decide l'indirizzo politico del Partito in tutti i suoi aspetti, sia nazionali sia internazionali.

L'Assemblea nazionale, su iniziativa della Direzione, può essere consultata per via telematica ogni volta sia ritenuto opportuno. In questi casi ad ogni componente dell'Assemblea verrà inoltrata una proposta motivata ed il voto verrà espresso in forma certificata utilizzando il codice di accesso personale.

2. La Direzione nazionale.

Ne fanno parte di diritto: il Segretario/a, il/la Presidente, il/la Tesoriere nazionale, Il/la Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia, i capi-gruppo di Camera, Senato, del Parlamento europeo, i Coordinatori/trici regionali.

È un organismo di indirizzo politico che ha il compito di attuare le decisioni assunte dalla Assemblea nazionale.

La Direzione è convocata dal/dalla Presidente che ne presiede i lavori. Può essere convocata anche dal 30% dei componenti qualora ne avanzino richiesta al/alla Presidente.

La Direzione, su proposta del Segretario/a, elegge la Segreteria nazionale.

Approva, su proposta del Presidente il regolamento interno, su proposta del Tesoriere il Regolamento economico e su proposta del/della Presidente della Commissione Nazionale di Garanzia, il Regolamento di Garanzia.

La Direzione nazionale individua un gruppo di lavoro con il compito specifico e costante di raccogliere per la Direzione stessa, proposte, idee, verifiche di efficacia riguardanti Statuto, organizzazione interna, partecipazione esterna, funzionamento dei mezzi di comunicazione e consultazioni.

3. La Segreteria nazionale.

Ne fanno parte di diritto il Segretario/a e il/la Presidente. È convocata dal Segretario/a che ne presiede i lavori. A ciascun componente della Segreteria nazionale sono assegnati incarichi specifici di lavoro.

4. Aree a tema.

Si costituiscono aree a tema sugli ambiti definiti dalla Direzione nazionale. Ogni area a tema è coordinata da un componente della segreteria. Le aree a tema si dotano a loro volta di forum nazionali e territoriali la cui partecipazione è aperta agli iscritti/e e ai simpatizzanti interessati a contribuire al tema, oltre che ai rappresentanti delle Associazioni e dei movimenti.

5. Il Tesoriere/a nazionale.

Ha la responsabilità dell'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito.

Il Tesoriere/a nazionale ha la rappresentanza legale del Partito e riscuote finanziamenti pubblici e rimborsi elettorali.

6. Il/la Presidente nazionale.

Convoca e presiede l'Assemblea e la Direzione nazionali.

7. Il Segretario/a nazionale.

Ha la rappresentanza politica del Partito ed esercita le sue funzioni sulla base dei deliberati approvati dagli organismi nazionali del Partito.

8. Gestione di garanzia.

Nei casi di violazione delle norme dello statuto e/o dei Regolamenti o di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell'organismo dirigente; la Direzione nazionale può intervenire nei confronti delle strutture di Federazione, dei Coordinamenti territoriali e regionali adottando i provvedimenti di sospensione/revoca degli organismi dirigenti e/o

l'eventuale nomina di uno o più garanti, deliberandole a maggioranza dei presenti. Entro 90 giorni dal provvedimento, dovranno essere ripristinati gli organismi statuari, in caso di sospensione, o convocato il relativo Congresso in caso di revoca. Analoga funzione, nei confronti dei Circoli è attribuita al Coordinamento Regionale, sentita la Federazione.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione nazionale di garanzia, la quale si esprimerà, entro 45 giorni. In assenza di pronuncia entro il termine stabilito da parte della Commissione nazionale di garanzia, il provvedimento si intende revocato.

Nel caso in cui i provvedimenti di commissariamento intervengano entro i 45 giorni precedenti la scadenza di presentazione delle liste per le elezioni amministrative e/o regionali, il provvedimento può essere assunto, in via d'urgenza, dal Segretario Nazionale e dovrà essere ratificato dalla Segreteria nazionale entro 7 giorni.

VI - LE CARICHE PUBBLICHE ED ELETTIVE NAZIONALI ED EUROPEE

1. La Direzione nazionale allargata alla partecipazione di coordinatori/coordinatrici regionali e delle aree metropolitane, sentite le proposte delle realtà territoriali, avanza le proposte per le candidature alle elezioni politiche nazionali ed europee.

L'Assemblea nazionale vota le proposte di candidature e le liste.

2. Le liste devono rispettare la parità di genere, il pluralismo interno e la presenza territoriale. Applicando, laddove compatibili, le norme stabilite nel titolo III articoli 1 e 6.

3. Gli eletti devono versare la quota stabilita dal regolamento.

Con i finanziamenti a disposizione il Partito provvede alle esigenze di funzionamento e di promozione dell'attività politica nelle sedi centrali e periferiche in misura stabilita dal regolamento.

Lo stesso regolamento determina la quota del versamento degli eletti che sarà destinato a un fondo a sostegno di progetti di mutualismo e cooperazione da promuovere nei territori attraverso specifici bandi.

Il mancato versamento implica l'automatica non ricandidatura e l'esclusione da ogni organismo decisionale.

4. Dopo due mandati completi nella stessa assemblea elettiva dei comuni capoluogo, regionale, nazionale o europea non si è più ricandidabili. Dopo due mandati completi come assessore regionale o di ministro o sottosegretario non si è più riproponibili.

L'Assemblea nazionale con la maggioranza qualificata dei 2/3 può votare delle deroghe per le elezioni nazionali e europee, altrettanto può fare il coordinamento regionale per le regionali.

5. Non è compatibile la presenza contemporanea negli esecutivi di Partito e negli esecutivi di governo corrispondenti.

6. L'eletto è impegnato, nella sua attività istituzionale, a tenere conto delle indicazioni del livello di Partito corrispondente e a rendere conto costantemente della propria attività agli elettori, anche attraverso la piattaforma digitale.

7. La presenza di Sinistra italiana nel Parlamento sia italiano che europeo e nelle assemblee elettive locali ha come compito la promozione ed implementazione degli obiettivi politici e programmatici del Partito e della coalizione nella quale il Partito si è presentato. Il coordinamento tra il Partito e i gruppi parlamentari e/o consiliari sono improntati alla massima lealtà e collaborazione.

I gruppi parlamentari e/o consiliari adottano i loro statuti previa consultazione obbligatoria con la Direzione nazionale del Partito e/o con i livelli direttivi corrispondenti.

Per migliorare e sostanziare il coordinamento con il gruppo parlamentare, viene istituita in seno alla Direzione nazionale un gruppo di lavoro presieduto dal Segretario Nazionale. Analoghi gruppi possono essere costituiti nei livelli locali corrispondenti.

Periodicamente, e almeno una volta l'anno, il gruppo di lavoro organizza una conferenza di coordinamento per valutare e programmare insieme al gruppo parlamentare la presenza a livello istituzionale del Partito.

VII - GLI ORGANISMI DI GARANZIA

1. I Congressi - nazionale, regionale e di Federazione - eleggono la propria Commissione di Garanzia che, al suo interno, elegge un/una Presidente.

2. Le Commissioni di Garanzia sono composte per le Federazioni e i regionali da un massimo di cinque componenti e per il livello nazionale da un massimo di nove componenti.

3. Per le controversie nei Coordinamenti territoriali si ricorre alla Garanzia regionale, per i Circoli si ricorre alla Commissione di Garanzia della Federazione che valuta dopo aver sentito il coordinatore/coordinatrice del Circolo

4. L'assemblea nazionale, entro due mesi dall'approvazione del presente statuto, approva il Codice etico del Partito. La violazione delle norme statutarie e del Codice etico, comporta l'attivazione di un procedimento disciplinare.

5. L'incarico di componente della Commissione di Garanzia è incompatibile con qualsiasi altro incarico o ruolo all'interno dell'attività del Partito e comporta l'incandidabilità a qualsiasi carica elettiva o amministrativa

6. Ciascuna/o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, del Codice etico e dei Regolamenti. L'iscritto/a contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di 15 giorni, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati. L'iscritto/a ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento, nel rispetto del principio del contraddittorio. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il diritto di fare

ricorso agli organi di Garanzia di livello territoriale superiore, sino alla Commissione nazionale di Garanzia, che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi più di due gradi di giudizio.

La Commissione nazionale di Garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti: l'elezione e il corretto funzionamento degli organi nazionali, gli eletti a livello nazionale ed europeo.

Le Commissioni di Garanzia esaminano e deliberano sui ricorsi dopo una fase istruttoria non superiore a 45 giorni, garantendo comunque l'esito definitivo dei ricorsi entro 60 giorni dall'inizio della procedura. Qualora le Commissioni di Garanzia non si pronuncino entro detto termine gli atti vengono avocati dalla Commissione di Garanzia di livello superiore.

7. I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Le Commissioni, entro 45 giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Esse devono in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo di 60 giorni dall'inizio della procedura. Qualora nel corso delle relative istruttorie una Commissione ritenga che il caso in esame assuma rilievo nazionale, può rinviare alla Commissione nazionale di Garanzia che inappellabilmente decide entro i 30 giorni successivi alla ricezione del ricorso.

8. Le sanzioni, secondo la gravità del caso, sono le seguenti: a) il richiamo, b) la sospensione dagli incarichi di Partito c) l'allontanamento.

VIII - L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO

1. Annualmente il Tesoriere/a provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del Partito in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Assemblea nazionale entro il termine previsto dalla legge.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere/a nazionale sottopone il bilancio preventivo alla discussione e l'approvazione della Assemblea nazionale avviene entro il successivo 31 dicembre.

3. Il bilancio consuntivo di esercizio è pubblicato sul sito di Sinistra Italiana, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Assemblea nazionale.

4. Il bilancio è predisposto nei tempi, forme e modi indicati dal Tesoriere/a nazionale anche dai tesorieri di Federazione e dei Coordinamenti territoriali e sono approvati dalle rispettive Assemblee. A livello di Circolo il bilancio è predisposto dal/dalla coordinatore/coordinatrice eventualmente coadiuvato dal responsabile amministrativo e sottoposto al voto dell'assemblea del Circolo medesimo.

5. Il bilancio del Coordinamento regionale è redatto secondo modelli predisposti dal Tesoriere/a nazionale, deve essere approvato dal Coordinamento regionale entro il 30 marzo di ogni anno, ed inviato entro sette giorni al Tesoriere/a nazionale.

6. Il Tesoriere/a nazionale propone alla Direzione nazionale il criterio di ripartizione delle risorse alle articolazioni territoriali, che deve necessariamente comprendere una quota del tesseramento e una quota delle liberalità erogate dagli/dalle eletti/e di Sinistra italiana nel Parlamento Nazionale ed Europeo.

7. I Circoli, le Federazioni e i Coordinamenti regionali hanno ciascuno la propria autonomia patrimoniale, amministrativa e finanziaria e si dotano di un proprio Codice Fiscale. Concorrono alla costituzione del patrimonio, le risorse trasferite ai sensi del precedente articolo 6, le quote di liberalità erogate dagli eletti e dai nominati, su indicazione di Sinistra italiana, negli organi territoriali assembleari e di governo, nonché le liberalità erogate a loro favore.

8. La Direzione nazionale nomina un Collegio sindacale composto da due componenti. Le/I sindaci sono scelti fra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori contabili.

Per quanto concerne i doveri e i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione giacché compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.

Le/i sindaci restano in carica tre anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

IX – PATRIMONIO, UTILI DI GESTIONE, QUOTA ASSOCIATIVA

In conformità alle normative vigenti per le attività degli Enti non commerciali è espressamente stabilito che:

1. Sinistra Italiana e ogni altra articolazione territoriale eventualmente costituita non possono distribuire agli iscritti/e, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, risorse o capitale, per tutta la durata dell'Associazione, salvo diverse disposizioni di legge;

2. in caso di scioglimento di Sinistra Italiana l'eventuale patrimonio e/o avanzo sarà devoluto ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. In caso di scioglimento di un'articolazione territoriale eventualmente costituita il patrimonio e/o l'avanzo sarà devoluto a Sinistra Italiana nazionale e nel caso di contestuale scioglimento di questa ad altri Enti o Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
3. la quota associativa è intrasmissibile e non dà luogo ad alcuna rivalutazione. La quota è fissata secondo criteri di progressività. Nel regolamento organizzativo saranno indicate le fasce di reddito e le quote che vi corrispondono.

X – MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto, ivi comprese quelle al simbolo e alla denominazione, proposte da qualsiasi struttura organizzativa di Sinistra Italiana, sono presentate alla Direzione nazionale che le esamina e le sottopone con parere motivato, all'approvazione dell'Assemblea nazionale. L'Assemblea nazionale le rende effettive solo se approvate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Direzione nazionale è autorizzata ad apportare i necessari adeguamenti che dovessero essere richiesti dalla Commissione di garanzia degli statuti e la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, deliberando le modifiche a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

XI – NORME TRANSITORIE

1. Il secondo Congresso di Sinistra Italiana si dovrà tenere non oltre i ventiquattro mesi dal Congresso fondativo.
2. Nel periodo tra il Congresso costitutivo e il secondo Congresso di Sinistra italiana, l'Assemblea nazionale è composta da tutti i delegati congressuali. In deroga al presente statuto, nel periodo intercorrente tra il Congresso costitutivo e il secondo Congresso di Sinistra italiana, anche riferimento alle norme previste dal titolo XI articolo 1, l'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti.